**SCRITTURA PRIVATA**

Tra

**- CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO**, di seguito anche denominato **Conlegno** (C.F. 97331520151 - P.IVA 04482880962) con sede in Milano, Foro Buonaparte n.12 in persona del legale rappresentante Fausto Iaccheri / Sebastiano Cerullo

e

Società ALFA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (P.IVA ) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

1. Conlegno è titolare esclusivo del Marchio Fitosanitario Volontario (MFV) “FITOK”, oltreché gestore del marchio IPPC / FAO, che vengono riprodotti in abbinamento sul materiale da imballaggio in legno, come riportato dell’immagine sottostante



1. detti Marchi possono essere concessi in licenza ad aziende del comparto della produzione e della riparazione degli imballaggi e costituiscono garanzia di rispetto delle misure e prescrizioni di carattere fitosanitario, contro il rischio di diffusione degli organismi nocivi presenti nel legno e di rispetto dei requisiti di cui alla normativa FAO – *International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM-15*;
2. gli scopi di Conlegno connessi alla gestione del Marchio “FITOK” consistono nel definire le procedure di ispezione, di registrazione e di accreditamento per la verifica della conformità ai requisiti dello standard ISPM-15 della FAO, incentivare la diffusione, nelle imprese associate, di una politica fitosanitaria capace di costituire una garanzia per la protezione delle foreste e dell’ambiente dagli insetti nocivi e che ponga al centro della propria attività la riduzione del rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena ed inoltre trovare soluzioni di massima compatibilità tra l’esigenza di conformità ai requisiti indicati nella normativa ISPM-15 della FAO e l’operatività aziendale quotidiana;
3. Conlegno, per il perseguimento delle finalità di cui sopra concede l’utilizzo dei marchi IPPC/FAO e FITOK a soggetti consorziati, qui di seguito anche definiti i “Consorziati”, da esso espressamente autorizzati, i cui nominativi sono pubblicati sul sito [www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu);
4. lo standard ISPM-15 prevede che il trattamento termico (HT), cui deve essere sottoposto il materiale da imballaggio in legno, sia efficace quando la temperatura registrata al centro geometrico del legno dei materiali da imballaggio di maggior sezione sia uguale o superiore a 56°C per 30 minuti ininterrotti (valore di temperatura al netto della catena degli errori di misura);
5. la misurazione della temperatura al centro geometrico di maggior sezione del legno avviene mediante termoelementi per la rilevazione della temperatura (d’ora in avanti anche “sonde”), che vengono inserite nei fori dedicati, effettuati nel materiale da imballaggio stivato - secondo le specifiche tecniche del Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK - all’interno degli impianti di trattamento termico (“forni”);
6. ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ esercita, professionalmente, l’attività di produzione e/o fornitura di termoelementi per la rilevazione della temperatura;
7. Conlegno, per le finalità di cui alla lettera c) delle presenti premesse intende avvalersi della competenza e della professionalità di ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e quest’ultima si è detta disponibile ad effettuare la produzione e/o la fornitura di sonde conformi alle specifiche tecniche del Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e alla caratteristiche di cui all’Allegato A del presente accordo, richieste da Conlegno;
8. ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la sottoscrizione del presente accordo da atto di aver ricevuto e letto il Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK (Marzo 2011- d’ora in avanti per brevità “Regolamento FITOK”) tutto ed in particolare la Specifica Tecnica A (pagg. 63-98), nonché le relative delibere del Comitato Tecnico FITOK.

Tutto ciò premesso, Conlegno e ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di seguito per brevità anche “le Parti”

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

1. **Premesse**

Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata.

2. **Oggetto**

Con il presente accordo le Parti intendono garantire che le sonde destinate ad essere impiegate per il rilevamento della temperatura al centro geometrico di maggior sezione del legno utilizzato per la realizzazione di imballaggi a marchio IPPC/FAO FITOK siano realizzate e funzionino in modo da rendere efficace il trattamento termico (HT) in conformità allo standard ISPM-15 della FAO, al Regolamento FITOK ed alle relative delibere del Comitato Tecnico FITOK a tutela del sistema nazionale di gestione fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno e dei Soggetti Autorizzati FITOK che eseguono il trattamento termico.

3. **Impegni del produttore e/o fornitore di sonde**

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s’impegna a fornire, ai Soggetti Autorizzati FITOK, termoelementi per la rilevazione della temperatura del legno conformi alle indicazioni fornite da Conlegno, come indicate nell’Allegato A al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale nell’ultima versione adottata.

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s’impegna a fornire, per ciascuna sonda consegnata o per omogenea e contestuale consegna di una partita di sonde, una scheda tecnica che attesti la conformità della/e sonda/e consegnata/e al Regolamento FITOK ed alle prescrizioni indicate nell’Allegato A ed in cui deve essere indicato il valore dell’incertezza della rilevazione della temperatura da parte del termoelemento, compresa l’incertezza della conduzione termica dello stelo, affinché si possa adeguare a dette variabili la configurazione dei parametri di trattamento nel sistema di comando, controllo e supervisione dell’impianto di Trattamento Termico utilizzato dal Soggetto Autorizzato FITOK che ha acquistato la/le sonda/e.

Qualora il fornitore di sonde sia anche il fornitore dell’impianto di trattamento termico, dovrà provvedere direttamente all’adeguamento dei parametri di trattamento dell’impianto, in ragione della variabile di cui al precedente capoverso.

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ garantisce la conformità delle sonde da lei fornite al Regolamento FITOK, agli standard di cui all’Allegato A ed il rispetto del delta indicato nella scheda tecnica. In caso di riscontrato malfunzionamento, difetto o non conformità della sonda, ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s’impegna alla sostituzione della medesima senza alcun costo a carico del Soggetto Autorizzato FITOK.

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provvederà a fornire le sonde ai Soggetti Autorizzati FITOK che ne facciano richiesta in ragione di un autonomo contratto, in cui sia necessariamente prevista la garanzia di cui al presente articolo.

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s’impegna ad astenersi dal pretendere nei confronti di Conlegno alcun corrispettivo in relazione alla richiesta di fornitura di sonde proveniente da ciascun diretto interessato, che assolverà in via diretta ed autonoma al pagamento del corrispettivo pattuito per la fornitura.

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s’impegna a consegnare a Conlegno una scheda tecnica quale modello di riferimento delle schede tecniche che accompagneranno le proprie forniture.

4. **Impegni di Conlegno**

Conlegno fornisce ad ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ le caratteristiche tecniche che devono avere le sonde destinate al trattamento termico del legno in conformità allo standard ISPM-15, attualmente riportate nel Regolamento FITOK (Specifica Tecnica A), nell’Allegato A e nelle successive eventuali versioni che dovessero essere predisposte, in caso di evoluzione ed innovazione della scienza, della tecnica e/o dei materiali.

Conlegno s’impegna ad inviare le eventuali nuove versioni dell’Allegato A ad ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dando termine di trenta (30) giorni alla società per l’adeguamento del prodotto.

Conlegno, **con decorrenza 1° aprile 2014**, prevederà l’obbligo per i Soggetti Autorizzati FITOK di rivolgersi solo alle società che avranno sottoscritto il presente accordo ed avranno pertanto fornito la garanzia di conformità delle sonde agli standard prescritti (l’elenco delle società sarà pubblicato sul sito [www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu)).

Conlegno prevederà l’obbligo per i Soggetti Autorizzati FITOK di richiedere alle società fornitrici di sonde il rilascio della scheda tecnica per le sonde già in uso. **Con decorrenza 1° settembre 2014**, la mancanza della scheda tecnica per ciascuna sonda già in uso sarà considerata una Non Conformità Primaria ai sensi e per gli effetti del Regolamento FITOK.

Qualora la mancanza della scheda tecnica sia dovuta a ritardo, negligenza o inadempimento di ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il presente accordo s’intenderà risolto di diritto, con le conseguenze previste dal successivo punto 7 del presente accordo.

Conlegno pubblicherà sul proprio sito [www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu) i nominativi delle società firmatarie.

5. **Controlli**

Conlegno potrà disporre, avvalendosi di propri incaricati o di società terze, dei controlli e delle verifiche sulle sonde.

I controlli verranno effettuati presso laboratori esterni accreditati da Accredia.

Qualora, all’esito del controllo, la sonda non fosse conforme alla scheda tecnica di riferimento Conlegno potrà, in base alla rilevanza della non conformità, risolvere il presente accordo con le conseguenze e gli effetti di cui al successivo punto 7.

6. **Durata della scrittura privata**

Il presente accordo è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può rinunciare all’accordo inviando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure fax o posta elettronica, purché con conferma di lettura, dando un preavviso di 30 giorni.

Il recesso dal presente accordo comporterà la cancellazione di ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dall’elenco delle società cui i Soggetti Autorizzati FITOK dovranno rivolgersi per l’acquisto delle sonde destinate al rilevamento della temperatura, nell’ambito del trattamento termico del legno in conformità allo standard ISPM-15.

7. **Risoluzione per non conformità**

Qualora ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non rispettasse gli impegni di cui al presente accordo il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in caso di rilevata non conformità della sonda e conseguente inefficacia del trattamento termico, sarà responsabile per i danni derivati al Soggetto Autorizzato FITOK, al sistema nazionale di gestione fitosanitaria degli imballaggi in legno ed all’immagine dello stesso.

A seguito della risoluzione del presente accordo ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ verrà cancellata dall’elenco pubblicato su [www.conlegno.eu](http://www.conlegno.eu).

8. **Comunicazioni**

Le parti, per le comunicazioni di cui al presente accordo dichiarano di eleggere domicilio in:

Conlegno Società ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Foro Buonaparte, 12 Via

20121 Milano Città

Tel.: 0280604354 Tel.:

Fax: 0280604398 Fax:

@: fitok@conlegno.eu @:

ALFA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indica il proprio referente tecnico, per le questioni attinenti al presente accordo, nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) e s’impegna a comunicare per tempo a Conlegno ogni eventuale variazione.

9. **Conciliazione**

In caso di controversia nell’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo le Parti hanno l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.

10. **Foro esclusivo**

Per qualsiasi controversia dovesse incorrere nell’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto le Parti dichiarano competente a conoscerne in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente accordo sottoscritto dalle Parti, si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato, che vengono siglati, in duplice copia originale, in ogni loro pagina.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conlegno ALFA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di avere letto espressamente e di accettare le condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 9 e 10 del presente accordo.

Conlegno ALFA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato A** Caratteristiche tecniche dei termoelementi per la rilevazione della temperatura del legno

**Allegato A**

**Caratteristiche tecniche dei termoelementi per la rilevazione della temperatura del legno**

Scopo:

Definizioni delle caratteristiche tecniche dei termoelementi per la rilevazione della temperatura del legno sottoposto a ciclo di riscaldamento termico così come definito dallo Standard ISPM-15 della FAO.

Descrizione:

Il ciclo di trattamento termico (definito HT) del materiale in legno, consiste nell’elevazione della temperatura con il valore minimo di 56 gradi centigradi del legno stesso.

La misura della temperatura con il sistema così detto “diretto”, viene realizzata per contatto tra la parte terminale del termoelemento e il punto di contatto del legno, il tutto realizzato tramite un foro di diametro costante, realizzato nel componente avente le dimensioni maggiori, nel punto centrale della sezione stessa.

Il rapporto tra il diametro del termoelemento e il foro praticato nel legno non potrà avere una differenza maggiore di 0,5 mm.

Il termoelemento e il relativo foro d’alloggiamento dovrà venir sigillato al fine di impedire la libera circolazione dell’aria della camera di riscaldamento entro il foro stesso.

Il termoelemento dovrà essere atto alla misurazione solo nella parte terminale, “punta di misura” e risultare non influenzato dalla conduzione termica della parte diversa dalla “punta di misura”.

Qualora non fosse possibile l’ esclusione di una incertezza di misura dovuta al fenomeno fisico della conduzione termica della parte diversa da quella della “punta di misura”, questi dovrà venir determinato ed espresso in gradi centigradi.

Si precisa che:

- la “punta di misura” è la parte che risulta a contatto con il punto di rilevazione della temperatura del legno;

- la profondità del foro d’alloggiamento del termoelemento di misura è in funzione della sezione del componente da sottoporre a trattamento termico HT;

- le dimensioni minime standard di profondità del foro sono di 17 mm;

La profondità del foro d’alloggiamento del termoelemento di misura rispetto alla lunghezza del termoelemento stesso, sarà determinate per la eventuale incertezza di misura dovuta al fenomeno fisico della conduzione termica dello stelo.

I valori di funzionamento dell’impianto , intesi come temperatura dell’aria, sono compresi tra -20°C /+ 85°C.

I valori di rilevazione della temperatura del legno sono 56 °C al netto della incertezza della “catena di misura” tutta; per “catena di misura” si intende la somma delle incertezze di tutti i componenti:

1. termoelemento;
2. cavo elettrico, sia quella parte posta a temperatura nella camera di riscaldamento, che per quella parte esterna alla camera di riscaldamento e quindi a temperatura ambiente;
3. morsetti di giunzione per misure elettriche;
4. comparatori elettronici;
5. incertezza del sistema di confronto definito “campione”;
6. convezione tra il foro e il termoelemento;
7. conduzione termica dello stelo: oggetto specifico della presente

Pertanto avremo sempre un valore minimo da rilevare del legno pari a 56 °C più enne valori espressi in gradi centigradi, cosi come rilevati dai punti 1 a 7 di cui sopra.

Il termoelemento dovrà presentare una capacità meccanica di manipolazione ed uso senza risultare facilmente deteriorato.

Di seguito, per maggiore chiarezza, riportiamo la formula algebrica relativa alla determinazione dell’incertezza di misura della catena termometrica:

2 x √a2 + b2 + c2 + d2 + …

Dove:

* a, b, c, d, ecc.., rappresentano i valori di incertezza dei singoli componenti che costituiscono la catena di misura della temperatura, espressi in gradi centigradi;
* il numero 2 rappresenta il “fattore di copertura”, che permette di garantire la precisione della misura con una probabilità del 95%.

Ricordiamo infine che, il Consorzio ha, in alternativa e fin dal suo avvio, accettato anche la determinazione di tale incertezza con la formula semplificata data dalla somma aritmetica dei valori delle incertezze dei singoli componenti della catena di misura della temperatura.

NORME DI RIFERIMENTO

-Norma CEI EN 60751 anno pubblicazione 2009-06 edizione seconda “ ERMOELEMENTI INDUSTRIALI A RESISTENZA DI PLATINO E SENSORI DI TEMPERATURA IN PLATINO”

-Norma CEI 60584-1 TERMOCOPPIE anno pubblicazione 1997-10 edizione prima: “TABELLE DI RIFERIMENTO”

-Norma CEI 60584-2 TERMOCOPPIE anno pubblicazione 1998-02 edizione prima: “TOLLERANZE”

-Norma CEI 60584-3 TERMOCOPPIE anno pubblicazione 2009-05 edizione prima: “CAVI DI ESTENSIONE E DI COMPENSAZIONE-TOLLERANZE E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE”

Si precisa che i riferimenti normativi specificatamente indicati nella Norma CEI EN 60751 ed. seconda dal titolo “ Termometri industriali a resistenza di platino e sensori di temperatura in platino” ai capitoli:

* 6.5.8 “Profondità minima d’immersione”
* 6.6.4 “Prova di vibrazione”
* 6.6.5 “Prove di caduta”
* 8 “Identificazione del termometro e marcatura”;

sono da intendersi applicate ed estese anche a tutte le altre tipologie di termoelementi utilizzati nei processi di trattamento HT.

Per ALFA

Data e firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_